

Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Studi francescani

Tra

1. *Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Rettore pro-tempore, _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
2. *Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
3. *Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
4. *Università degli Studi di Padova, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
5. *Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
6. *Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
7. *Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*
8. *Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", rappresentata dal Rettore pro-tempore _____, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera n. _____ del _____ del _____;*

premessi

- che nel 1988 è stato istituito tra l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Chieti e l'Università degli Studi di Salerno il Centro Interuniversitario di Studi francescani (CISF) regolato da apposita convenzione;
- che, successivamente, nel corso degli anni hanno aderito altri Atenei;
- che si rende opportuno procedere al rinnovo e modifica della Convenzione originaria in adeguamento alla normativa vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Oggetto**

1. La presente Convenzione stipulata tra le Università indicate in epigrafe, rappresentate dai Rettori che intervengono alla stipula del presente atto, disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro Interuniversitario di Studi francescani, di seguito denominato Centro, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 2
Finalità e durata

1. Il Centro promuove la ricerca scientifica sulla storia di Francesco d'Assisi e degli ordini minoritici nel contesto della storia religiosa del basso Medioevo. A tale fine, in particolare, organizza in Assisi convegni internazionali di studio, seminari residenziali di formazione per giovani studiosi e incontri di studio e cura la pubblicazione dei relativi atti. Promuove programmi di ricerca nell'ambito delle finalità istitutive del Centro.

2. La durata della convenzione è fissata in sei anni accademici dalla data di sottoscrizione della stessa con possibilità di rinnovo di sei anni in sei anni, previa approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati su proposta del Consiglio del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro di cui all'Art. 5. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 3
Sede

1. Il Centro ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Perugia e svolgerà la sua attività secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto e dal Regolamento d'Ateneo.

2. La sede amministrativa potrà essere variata previa modifica della presente convenzione tra le università aderenti.

3. Il Centro ha sede di funzionamento e di rappresentanza in Assisi, in considerazione delle sue peculiari finalità.

Art. 4
Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- Il Consiglio;
- Il Direttore.

Art. 5
Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è composto da:

- a) Il Direttore che lo presiede;
- b) un docente nominato da ognuno dei Rettori delle Università aderenti alla presente convenzione su proposta dei Dipartimenti di riferimento.

2. I membri del Consiglio durano in carica sei anni accademici.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:

- a) definisce e programma le attività del Centro;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
- c) delibera sulle forme di collaborazione e sulle eventuali proposte di convenzioni con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità di cui all'art. 1, in primo luogo con la Società Internazionale di Studi francescani (Assisi), con la quale il Centro collabora per l'organizzazione dei Convegni Internazionali di studi francescani sin dalla propria istituzione nel 1982;

- d) formula al Dipartimento di riferimento dell'Ateneo sede amministrativa la proposta di impiego delle risorse finanziarie disponibili;
 - e) approva una relazione da presentare annualmente al Dipartimento di riferimento dell'Ateneo sede amministrativa sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, che sarà comunicata agli Atenei aderenti;
 - f) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo sede amministrativa ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - g) propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche alla presente Convenzione e l'adesione di nuove Università;
 - h) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università sede amministrativa.
4. Rimane fermo quanto previsto dalla normativa dell'Ateneo sede amministrativa sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali in quanto applicabili. Qualora sia previsto nella convocazione, alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti.
5. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.
6. I componenti del Consiglio che non partecipano alle riunioni per due anni sono dichiarati decaduti. Il Direttore chiederà all'Ateneo di riferimento la sostituzione del rappresentante. Nel caso di mancata designazione, su delibera del Consiglio, verrà chiesto all'Ateneo sede amministrativa di invitare l'Ateneo che non ha espresso il rappresentante a manifestare il perdurare dell'interesse alla partecipazione del Centro.

Art. 6 Il Direttore

- 1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno tra i professori e/o i ricercatori designati dagli Atenei aderenti al Centro ed è nominato con Decreto del Rettore.
- 2. Il Direttore resta in carica sei anni accademici e può essere riconfermato per una sola volta.
- 3. Può essere nominato un Direttore afferente ad una Università diversa dalla sede Amministrativa.
- 4. In caso di dimissioni o anticipata cassazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio, che curerà tutti gli adempimenti necessari alla nomina del nuovo Direttore. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del sessennio accademico.
- 5. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) cura i rapporti scientifici con gli enti di ricerca convenzionati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d) redige una relazione da presentare annualmente al Dipartimento di riferimento dell'Ateneo sede amministrativa sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, che sarà comunicata agli Atenei aderenti;

- e) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo sede amministrativa (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - f) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - g) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
6. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori e/o i ricercatori che compongono il Consiglio, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Vicedirettore è nominato con decreto rettorale, resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.
7. Nell'eventualità prevista dal comma 3 del presente articolo della nomina di un Direttore di altra sede rispetto a quella amministrativa, il vicedirettore deve essere designato tra i docenti dell'Università sede amministrativa.

Art. 7

Nuove Adesioni, recessi e decadenze

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un Ateneo deve essere indirizzata al Direttore. Le nuove adesioni saranno formalizzate mediante atti aggiuntivi, previa approvazione dei competenti organi delle Università aderenti.
2. Le Università contraenti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, che deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio.
4. Il recesso ha comunque efficacia a decorrere dal 1° novembre dell'anno accademico successivo.
5. L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

Art. 8

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della sede amministrativa.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette la relazione approvata dal Consiglio del Centro, inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti e l'attività svolta, al Dipartimento/i di riferimento, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione della sede amministrativa che esprimono un parere sulla relazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione della sede Amministrativa, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, in caso di valutazione negativa, acquisito il parere del Centro, può proporre di recedere dalla Convenzione rimettendo al Consiglio del Centro l'individuazione della nuova sede amministrativa ovvero la disattivazione del Centro.

Art. 9
Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti degli Atenei aderenti al Centro.
2. L'Ateneo sede amministrativa provvederà a trasmettere la deliberazione agli Atenei convenzionati per gli atti conseguenti.

Art. 10
Finanziamenti e Gestione amministrativa

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie che potranno provenire:
 - a) dagli Atenei aderenti al Centro;
 - b) da Enti pubblici;
 - c) da Enti privati;
 - d) da contributi di diversa provenienza.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di riferimento del Centro dell'Università sede amministrativa è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ateneo sede Amministrativa.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 12
Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione alla presente Convenzione, è competente il foro della sede amministrativa del Centro.

Art. 13
Spese

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Art. 14
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL RETTORE
Prof. Franco Moriconi

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
IL RETTORE
Prof.

(_____)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"
IL RETTORE
Prof.

(_____)